

COMUNE DI MONSAMPIETRO MORICO

Provincia di Fermo

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Copia

N. 13 del 20-07-2020

Oggetto: ADEGUAMENTO INDENNITÀ DI FUNZIONE AL SINDACO, AI SENSI DELL'ARTICOLO 57-QUATER DEL D.L. N. 124 DEL 26/10/2019, CONVERTITO IN LEGGE N. 157 DEL 19/12/2019.

L'anno duemilaventi il giorno venti del mese di luglio alle ore 19:45, presso il piano terra dell'edificio scolastico "Giovanni Paolo II" sito in via G. Leopardi, snc, attuale sede del Comune di Monsampietro Morico, in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei signori:

Gualtieri Romina	SINDACO	Presente
D'ANGELO ROMINA	Vice Sindaco	Presente
GRECI SIMONE	Assessore	Presente

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE DOTT. ALBERTO CESETTI

La Signora Avv. Romina Gualtieri, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la giunta comunale a discutere e deliberare sull'argomento di cui in oggetto.

VISTA la deliberazione Giunta Comunale n. 34 del 08/06/2019, divenuta esecutiva, con la quale a seguito delle elezioni amministrative del 26 maggio 2019, per l'elezione del Sindaco e il rinnovo del Consiglio Comunale, sono state determinate le seguenti indennità di funzione ai componenti della Giunta Comunale:

- a) Indennità di funzione al Sindaco € 1.000,00
- b) Indennità di funzione al Vice Sindaco
(15 per cento dell'indennità teorica del Sindaco) € 150,00
- c) Indennità di funzione all'Assessore € 100,00

VISTO l'articolo 57-quater del decreto legge 26/10/2019, n. 124, convertito in legge 19/12/2019, n. 157, avente ad oggetto: "Indennità di funzione minima per l'esercizio della carica di sindaco e per i presidenti di provincia", il quale dispone:
«1. Dopo il comma 8 dell'articolo 82 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è inserito il seguente:
"8-bis. La misura dell'indennità di funzione di cui al presente articolo spettante ai sindaci dei comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti è incrementata fino all'85 per cento della misura dell'indennità spettante ai sindaci dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti".
2. A titolo di concorso alla copertura del maggior onere sostenuto dai comuni per la corresponsione dell'incremento dell'indennità previsto dalla disposizione di cui al comma 1, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un apposito fondo con una dotazione di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 13, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. 3. Il fondo di cui al comma 2 è ripartito tra i comuni interessati con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali ... omissis ...»

EVIDENZIATO CHE:

- la ratio della predetta norma, che prevede una maggiorazione dell'indennità per i Sindaci dei piccoli comuni, è riconosciuta in funzione del ruolo di primo piano che l'attuale ordinamento assegna loro in termini di impegni e responsabilità;
- in tale ottica ogni interpretazione estensiva della norma alle indennità di Assessori e Vice-Sindaco non risulta percorribile e, peraltro, se applicata sarebbe in contrasto con il principio dell'invarianza della spesa;

DATO ATTO inoltre che l'applicazione dell'incremento non avviene in modo automatico, ma deve essere preceduto da una deliberazione dell'Organo esecutivo, ai sensi del disposto dell'art. 82 comma 11, del D.Lgs n. 267/00;

RITENUTO dover determinare la nuova indennità al Sindaco nel valore massimo consentito, facendola decorrere dalla mensilità di Gennaio 2020;

PRECISATO CHE:

- l'indennità di funzione dovuta ai Sindaci dei Comuni con popolazione fino a 5.000,00 abitanti, stabilita in base al D.M. n. 119/2000 ed al netto della riduzione del 10% prevista dall'articolo 1, comma 54, lettera a), della Legge 23/12/2005, n. 266 (Finanziaria 2006),

ammonta ad € 1.952,21, per cui l'85% corrisponde ad € 1.659,38, che rappresenta l'incremento massimo consentito;

- il costo sostenuto per l'incremento dell'indennità di funzione è assistito da contributo statale con la dotazione di 10 milioni di euro;

VISTA la deliberazione n. 67/2020/Par del 13 maggio 2020, con la quale la Corte dei conti – Sezione Regionale di controllo per la Lombardia – osserva che la norma sull'incremento delle indennità di funzione dovute ai Sindaci dei Comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti per adeguarle fino all'85 per cento dell'indennità spettante ai Sindaci dei Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, va riconosciuta **ai soli Sindaci**, in linea con la *ratio* della norma di contrastare la carenza di candidature alle elezioni amministrative negli Enti di ridotte dimensioni demografiche e stimolare l'esercizio di tale funzione nelle situazioni di particolare gravosità del ruolo e delle responsabilità del Sindaco, come nel caso di limitate disponibilità finanziarie ed organizzative;

VISTO il D.M. 4 aprile 2000, n. 119: *“Regolamento recante norme per la determinazione della misura dell'indennità di funzione e dei gettoni di presenza per gli amministratori locali, a norma dell'articolo 23 della legge 3 agosto 1999, n. 265.”*

VISTO il d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241;

VISTI i pareri favorevoli sulla regolarità tecnica e contabile della proposta di deliberazione in esame, resi ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

CON voti unanimi favorevoli legalmente espressi;

DELIBERA

1. DI APPROVARE le premesse alla narrativa che si dichiarano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo e quale motivazione dell'atto ai sensi dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

2. DI RINVIARE ad altra seduta in quanto s'intende aspettare il recepimento da parte del legislatore dell'orientamento espresso dalla Corte dei in merito alla normativa in oggetto:

CON VOTI unanimi, favorevoli unanimi favorevoli legalmente espressi

DELIBERA

Di dichiarare l'immediata esecutività della presente deliberazione, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, considerata l'urgenza di provvedere in merito.

Pareri ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000.

Sulla presente proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 147-bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, si esprime **PARERE FAVOREVOLE** in ordine alla REGOLARITÀ TECNICA, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Data: 20-07-2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to (Romina Gualtieri)

Letto e sottoscritto:

IL SINDACO
F.to (Romina Gualtieri)

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to (ALBERTO CESETTI)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione:

- È stata pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio on-line di questo Comune per rimanervi per 15 giorni consecutivi (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69);
- E' stata comunicata ai capigruppo consiliari con lettera protocollo n. _____ ai sensi dell'art. 125, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000.

Monsampietro Morico,

IL ADDETTO ALLA
PUBBLICAZIONE
F.to ()

ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione, pubblicata a norma di Legge, è divenuta esecutiva in data 20-07-020

() trascorsi 10 giorni dalla data suindicata di scadenza pubblicazione.

() in quanto dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 4, DLgs. 267/2000.

IL SEGRETARIO COMUNALE
(CESETTI ALBERTO)